

15660-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli estremi del provvedimento,
a norma dell'art. 12
d.lgs. 11/03/2012 n. 32
Diligente e attento
a ricevere la parte
imposto dalla legge

Composta da:

STEFANO PALLA
ROSA PEZZULLO
BARBARA CALASELICE
GIUSEPPE DE MARZO
ELISABETTA MARIA MOROSINI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 409/2021
CC - 04/03/2021
R.G.N. 38031/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 novembre 2020, il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l'ordinanza del 2 ottobre 2020 con la quale il Gip del Tribunale di Patti applicava a (omissis) la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex marito (omissis), salvo il diritto di abitazione, e del divieto di comunicazione con lo stesso, in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. (omissis), affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'inosservanza degli artt. 274, 275, 292 c.p.p., siccome il Tribunale del riesame, nel giudizio di adeguatezza della misura applicata, non ha tenuto conto del contesto temporale e delle modalità con cui si verificavano effettivamente i fatti, i quali, oltre a non essere stati provati e/o documentati dalla persona offesa, non avevano una continuità tale da configurare il reato di *stalking* ex art 612 bis c.p.; il Tribunale non ha tenuto conto altresì che i fatti descritti in querela si inserivano in un contesto di crisi coniugale che vedeva meri ed ordinari litigi tra coniugi in fase di scioglimento del matrimonio; dal mese di aprile 2020 al 29 settembre 2020, infatti, nessuna querela veniva sporta, anzi i due coniugi si riappacificavano e convivevano nuovamente nella medesima casa coniugale; d'altronde, il Presidente del Tribunale di Patti nell'ordinanza di separazione del 28 gennaio 2020, riteneva la (omissis) fosse l'unico soggetto idoneo e legittimato, cui affidare i figli presso la casa coniugale, con un giudizio dunque di idoneità che stride con il profilo delineato nell'ordinanza impugnata, di una donna ossessionata dal marito, con una personalità allarmante in quanto pervicacemente tesa al mendacio;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 292 comma 2 lett c) bis c.p.p., siccome il tribunale del riesame ha omissis di esporre i motivi per i quali venivano ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, non confrontandosi, né con l'istanza di riesame, né con la produzione difensiva e con le argomentazioni rassegnate nella memoria ex art. 310 c.p.p.; invero, il collegio ha basato il proprio convincimento sulle medesime ragioni poste a fondamento dell'ordinanza del Gip, fondandosi, quasi esclusivamente, sulla asserita insussistente inattendibilità della (omissis), senza tener conto, nel valutare il narrato della stessa, delle condizioni psicofisiche in cui si trovava l'indagata durante l'udienza di convalida, timorosa di poter perdere l'affidamento dei figli, essendo stata di ciò reiteratamente minacciata dal marito; l'ordinanza impugnata menzionava solo alcune delle denunce sporte dalla (omissis) nei confronti dell'ex marito, essendovene molte altre che denunciavano, nel corso del decennio passato, reiterati atti di violenza da ella subiti, alla maggior parte dei quali assistevano direttamente anche i figli, trattandosi dunque di risultanze che non potevano che comprovare, ancora una volta, che le dichiarazioni rese dall'indagata non costituivano mere illazioni o fantasie;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, laddove sono stati ritenuti sussistenti nell'ordinanza impugnata i gravi indizi di colpevolezza in base unicamente alla versione dei fatti

fornita dalla persona offesa ed al contenuto di tre querele sporte il 4 aprile 2020, il 17 aprile 2020 ed il 29 settembre 2020, generiche e poco circostanziate, senza tener conto del ricongiungimento dei coniugi avvenuto nel mese di luglio 2020, né alla relazione dell'assistente sociale, con la quale si dava atto che fosse il marito a non accettare la fine del matrimonio; tutta l'impalcatura motivazionale della misura cautelare e dell'ordinanza di conferma della stessa è stata affidata esclusivamente alla circostanza per cui l'indagata avrebbe avuto l'ardire di mettere in discussione quanto accertato dalle forze dell'ordine, ma non in relazione ai fatti denunciati dal marito o ai presupposti per il mantenimento della misura;

2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione quanto al pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 lett c) c.p.p., atteso che l'ordinanza impugnata non evidenziava elementi sufficienti per ritenere altamente probabile la commissione di reati analoghi; confermando la misura cautelare applicata dal Gip, il Tribunale ha ommesso di considerare che gli accadimenti da cui sarebbe derivata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di *stalking*, non erano supportati da prove, documentali e/o testimoniali, e si inserivano in un contesto caratterizzato da assenza di continuità di condotte vessatorie che avrebbero indotto la persona offesa a cambiare le proprie abitudini di vita o a metterne in pericolo la sua incolumità;

2.4. con il quinto motivo, il vizio di motivazione in merito alla scelta della misura cautelare applicata – una tra le più gravi – che imponeva un particolare sacrificio in capo alla indagata, stante la notevole vicinanza alla dimora della presunta persona offesa, la quale per forza di cose, per raggiungere il proprio domicilio è costretta a percorrere il medesimo cortile interno, quale parte comune e pertinenze delle rispettive abitazioni.

3. Il Procuratore generale in sede, in persona del dr. Luigi Giordano, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 17.2.2021 la difesa della ^(omissis) ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha evidenziato l'incompatibilità della misura applicata con le prescrizioni contenute nell'ordinanza di separazione, circa l'affido congiunto dei figli ai genitori, con collocazione degli stessi presso la madre e l'insussistenza della gravità indiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato

1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di

legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è in definitiva diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

1.1. Tanto precisato, si osserva che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, appare del tutto rispondente ai requisiti sopra enunciati recando l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato ed apparendo congrue le argomentazioni, sia con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, che alle esigenze cautelari.

2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza di cui ai primi tre motivi di ricorso, l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi a carico dell'indagata, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della (omissis) in ordine al delitto contestato.

Il Tribunale del riesame ha compiutamente affrontato il tema della sussistenza di elementi idonei a configurare il reato ex art 612 bis c.p. e del contesto di crisi coniugale in cui si sono sviluppati i fatti e, attraverso una congrua ed attenta motivazione contenente l'esposizione delle ragioni di diritto e di fatto per le quali ha ritenuto corretto e, dunque, condiviso, il ragionamento condotto dal Gip, ha concluso per la ricorrenza di un grave quadro indiziario a carico della (omissis) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. a lei provvisoriamente ascritto.

2.1. In particolare, i giudici del riesame hanno avuto cura di evidenziare, in relazione agli accadimenti narrati dalla p.o., (omissis) con le tre querele sporte nei confronti dell'indagata in data 4 e 17 aprile 2020 e 29 settembre 2020, specifici e puntuali episodi, nonché le seriali e reiterate condotte persecutorie intraprese dall'indagata, consistite in pedinamenti e chiamate continue, finalizzate a costringere la p.o. a rientrare in casa dopo la separazione, e poste in essere in maniera reiterata ed in pubblico, anche innanzi a estranei ed anche sul luogo di lavoro, tali da rendere la quotidianità della persona offesa intollerabile, con produzione di un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Correttamente le dichiarazioni della p.o. hanno indotto a ritenere integrato un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagata per il reato di atti persecutori e sono state legittimamente poste- sulla base dei principi ripetutamente affermati da questa Corte- a fondamento della misura cautelare, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n.

44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524). La personalità allarmante dell'indagata e l'attività persecutoria dalla stessa posta in essere è stata desunta, peraltro, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa- la cui affidabilità ed attendibilità, non è stata ritenuta scalfita dalla presenza di conflittualità all'interno della coppia- da quanto caduto nella diretta percezione della P.G. (con la violenta aggressione verbale caratterizzata da minacce ed intimidazioni) in occasione dell'episodio del 29.9.2020, episodio questo che ha contribuito a rendere coerente, circostanziato, e corroborato efficacemente il narrato dalla persona offesa.

3. Va, specificamente, evidenziata la manifesta infondatezza della censura dedotta con il secondo motivo, con la quale si lamenta il vizio di motivazione e, dunque, la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., per l'asserita mancanza di autonoma valutazione del provvedimento del Tribunale rispetto a quello del Gip.

3.1. Al riguardo, va evidenziato che l'introduzione, nell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen., del requisito dell'autonoma valutazione deve essere inteso come una autonoma decisione che non può ritenersi compromessa dalla riproduzione, più o meno fedele, del provvedimento gravato (o, in primo grado, della richiesta del P.M.), in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. In proposito più volte questa Corte ha evidenziato che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018 Rv. 275339).

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà.

3.2. La difesa, nel ritenere che la motivazione resa dal tribunale del riesame sarebbe viziata, nella misura in cui non è entrata nel merito dell'esistenza degli elementi del reato contestato, ha ommesso di confrontarsi con il provvedimento impugnato che, al contrario, ha ricostruito il quadro indiziario, menzionando anche le varie denunce sporte dalla (omissis) nel corso del tempo, ricollegandole tuttavia non illogicamente, alla luce delle complessive risultanze, all'intento ritorsivo a più riprese palesato, anche davanti ai militari come sopra evidenziato. Peraltro, non sono idonei a minare l'attendibilità della p.o. i dedotti momenti di riavvicinamento tra i coniugi, avendo i giudici del riesame evidenziato come l'asserita riconciliazione oltre ad essere smentita dalla persona offesa, si presenti evidentemente irrilevante ai fini della

contestazione, essendo incontrovertibilmente emersi contegni ossessivi e persecutori da parte della ^(omissis) del tutto incompatibili col suo narrato difensivo.

Più volte questa Corte ha, comunque, evidenziato come nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitudine del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5 n.17240 del 20/01/2020, Rv. 279111).

4. Il terzo ed il quarto motivo, concernenti le esigenze cautelari, sono manifestamente infondati, oltre che, sotto altro profilo, generici, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751).

4.3. In ordine al pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 lett c) c.p.p., e alla dedotta insussistenza di elementi sufficienti per ritenere altamente probabile la commissione di reati analoghi, la ricorrente trascura che l'esistenza del pericolo di reiterazione è stata dedotta dal fatto che l'indagata ha perdurato nelle proprie condotte persecutorie e moleste per molti mesi fino all'arresto in flagranza, mostrando di aver maturato una vera e propria ossessione nei confronti del marito. Inoltre, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019 Rv. 277392) e che ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi per una valutazione di pericolosità dell'indagato possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti da questi tenuti, pure se non presentano rilievo penale (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019 Rv. 277613).

5. Destituita di fondamento si appalesa altresì la censura dedotta con l'ultimo motivo di ricorso, essendo la stessa reiterativa di censura già vagliata e disattesa con motivazione lineare ed adeguata dal tribunale del riesame, il quale (cfr. pag. 3 provvedimento impugnato) ha precisato l'adeguatezza della misura applicata, che fa salvo il diritto della ^(omissis) di abitare nella dimora familiare, senza avvicinarsi alla persona offesa ove occasionalmente incontrata. Peraltro in tema di atti persecutori, è legittima l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter cod. pen., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa (Sez. 5, n. 4301 del 30/09/2015 Rv. 265621). La suddetta modalità applicativa della misura dà conto altresì della manifesta infondatezza della doglianza circa l'incompatibilità del divieto di avvicinamento con le prescrizioni contenute nell'ordinanza di separazione, ben potendo all'evidenza conciliarsi le due disposizioni, dovendo l'indagata aver cura di non avvicinarsi alla p.o. nell'espletamento delle attività genitoriali.

6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

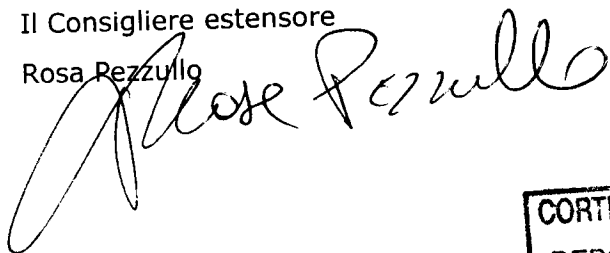
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 4.3.2021

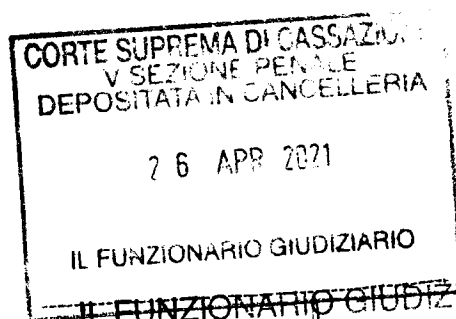
Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Stefano Palla



~~IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO~~
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo